

NOVITA' 2019 IN MATERIA DI LAVORO

<p>Autoliquidazione INAIL 2018/2019: il rinvio dei termini</p> <p>Avviso INAIL del 4 gennaio 2019</p>	<p>La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL.</p> <p>Al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi, la medesima legge ha prorogato al 16 maggio 2019 alcuni termini temporali relativi all'autoliquidazione 2018/2019.</p> <p>I nuovi termini di pagamento, validi per il 2019, sono stati riepilogati dall'INAIL con apposito Avviso disponibile sul portale dell'Istituto.</p>
<p>Incentivo occupazione NEET prorogato anche per il 2019</p> <p>Decreto ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018</p>	<p>L'agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro ha disposto la proroga del c.d. "Incentivo occupazione NEET", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "<i>Iniziativa Occupazione Giovani</i>". Tale proroga consentirà ai datori di lavoro che assumono un giovane iscritto nel programma "<i>Garanzia Giovani</i>", dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di godere di un incentivo all'assunzione consistente in uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro stesso, per la durata di 12 mesi.</p>
<p>Sgravio contributivo per l'adozione di misure di conciliazione vita-lavoro: attribuzione del beneficio</p> <p>Messaggio INPS n. 4823 del 21 dicembre 2018</p>	<p>L'INPS è intervenuto in merito allo sgravio contributivo previsto a favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei dipendenti. L'Istituto ha precisato, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i datori di lavoro possono visualizzare l'esito della domanda e l'importo di sgravio spettante all'interno del modulo di istanza on-line "Conciliazione vita-lavoro 2018"; • il conguaglio del beneficio può essere effettuato sulle denunce relative a dicembre 2018 e gennaio 2019, su una o più mensilità.
<p>Dall'1.1.2019 nuovo limite di reddito per i figli a carico (solo se under 25)</p> <p>Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 252</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, è pari a 4.000 euro.</p> <p>Per i figli di età pari o superiore a 25 anni, resta fermo il limite di 2.840,51 euro.</p>
<p>Decreto Semplificazioni: abolito l'obbligo di tenuta del LUL telematico presso il Ministero del Lavoro</p>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Semplificazioni, recante "<i>Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione</i>".</p> <p>Tale decreto, in vigore dal 15 dicembre 2018, dispone l'abrogazione</p>

<p>DL n. 135 del 14 dicembre 2018, art. 3 (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2018)</p>	<p>dell'obbligo di tenuta telematica del LUL presso il Ministero del Lavoro.</p> <p>Il suddetto obbligo sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Congedo Obbligatorio del Padre Lavoratore Dipendente</p> <p>(Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 comma 278)</p>	<p>Nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico Dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prorogato anche per l'anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 • nella misura di <u>5 giorni</u> (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31.12.2018). Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo. Anche per l'anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
<p>Bonus Occupazionale per le giovani eccellenze</p> <p>(Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 commi 706 - 717)</p>	<p>I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con <u>contratto a tempo indeterminato</u> (anche part-time)</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1.1.2018 – 30.06.2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute <p>possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione - nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale. <p>L'esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.</p> <p>L'esonero non spetta, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico • ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell'unità produttiva in cui intendono assumere le "giovani eccellenze". <p>È sempre richiesto il rispetto delle regole del "de minimis" al fine della legittima fruizione dell'incentivo.</p>